



LEGGE 8 giugno 1965, n. 18 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo il 12 agosto 1965).

Disciplina delle patenti per l'esercizio di commercio e di industrie.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta dell'8 giugno 1965:

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Patente di esercizio.

Le persone fisiche e giuridiche che intendono esercitare un commercio od una industria in territorio sammarinese devono essere munite di speciale patente.

Art. 2.

Industria e commercio.

Sono da considerarsi licenze per l'esercizio di industrie le patenti che autorizzano i titolari di esse ad esercitare professionalmente una attività economica organizzata ai fini della produzione o trasformazione di beni o di servizi.

Sono da considerarsi licenze di commercio le patenti che autorizzano l'esercizio professionale di una attività economica organizzata ai fini dello scambio di beni, od una attività intermedia nella circolazione di essi.

Art. 3.

Categorie esenti dall'obbligo di munirsi di patenti di esercizio.

Dalla disposizione di cui all'articolo 1 sono esenti:

a) tutti i produttori agricoli che vendono stagionalmente anche in forma ambulante i loro prodotti, sempre che non abbiano costituito una industria o non facciano vendita degli altrui prodotti;

- b) i venditori ambulanti forensi che si recano su questo territorio nei giorni di fiera, purchè siano muniti delle autorizzazioni richieste nel paese di provenienza;
- c) le istituzioni dipendenti dallo Stato e le opere di beneficenza autorizzate dal Governo e gli Enti a partecipazione statale;
- d) coloro che svolgono attività artistica con lavoro esclusivamente proprio.

Art. 4.

Società.

Le società che hanno ottenuto, a norma delle vigenti leggi, il riconoscimento giuridico sono esentate dalla domanda di cui all'art. 9. Ottengono la patente di esercizio di cui alla presente legge, con gli obblighi e le facoltà relativi, e il suo rinnovo mediante la sola presentazione all'Ispettorato di Polizia della bolletta attestante il pagamento della tassa speciale di esercizio stabilita per le società.

Art. 5.

Artigiani.

Le definizioni di artigiano e dell'attività artigianale sono stabilite e disciplinate con legge speciale, ferme restando le disposizioni che concernono il rilascio della relativa patente di industria contenute nella presente legge.

Art. 6.

Ambulanti.

Gli ambulanti forensi che si recano su questo territorio al di fuori dei giorni di fiera per svolgere attività commerciale devono essere muniti delle autorizzazioni richieste nei paesi di provenienza, nonchè di una speciale autorizzazione rilasciata dall'ispettorato di Polizia dietro pagamento della tassa di cui all'art. 34 e previo parere del Capitano del Castello e della Giunta Ausiliaria competente per territorio.

Nell'autorizzazione deve essere indicato il luogo preciso entro il quale l'ambulante deve circoscrivere la propria attività.

Il Capitano del Castello e la Giunta Ausiliaria decidono collegialmente.

Art. 7.

Mostre e negozi.

E' consentito l'allestimento di mostre di prodotti in ambiente separato dalla sede di lavorazione o di trasformazione degli stessi sempre che sia ivi esclusa la vendita.

E' vietato al titolare di licenza per l'esercizio di industria di procedere alla vendita al minuto di beni di sua produzione o trasformazione in negozio aperto al pubblico. Il divieto può essere revocato nei riguardi di categorie specifiche con decreto reggenziale.

Art. 8.

Minori.

La patente può essere concessa ai minori emancipati solo quando siano intervenute le autorizzazioni previste dalle vigenti leggi.

I minori emancipati cui sia stata rilasciata la patente di esercizio possono, in relazione all'industria o al commercio per cui sono patentati, obbligarsi liberamente, ma entro i limiti eventualmente posti dalla legge o dalla autorizzazione che abilita al commercio o all'industria.

TITOLO II.

AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO E RITIRO DELLA PATENTE.

Art. 9.

Autorizzazione al rilascio della patente.

Il rilascio della patente viene autorizzato, su domanda dell'interessato, dal Congresso di Stato, sentiti i riferimenti della Giunta competente per territorio. Il Congresso di Stato si riunirà per esaminare le domande di licenze a carattere artigianale e commerciale nei mesi di febbraio, giugno e novembre di ogni anno, purchè dette domande siano state presentate rispettivamente entro il novembre, marzo, e luglio precedenti.

Art. 10.

Domanda per ottenere la patente.

La domanda diretta ad ottenere la patente dovrà essere presentata alla Cancelleria di Stato per gli Affari Interni in carta legale ed indicare:

- 1) l'oggetto del commercio o dell'industria;
- 2) la località in cui avverrà l'esercizio e i locali adibiti ad esso, nonchè l'attestazione se detti locali sono di proprietà del richiedente o di altri;
- 3) la prevedibile durata dell'esercizio stesso, se trattasi di trasferimento temporaneo dell'attività di industria o di commercio in luogo o ambiente diverso da quello originario;
- 4) la persona o le persone proprietarie dell'industria o del commercio, che a tutti gli effetti ne sono responsabili;
- 5) la eventuale titolarità di altre patenti di esercizio con il relativo luogo di gestione e l'eventuale condizione di prestatore d'opera o di professione ordinaria.

La domanda dovrà essere tassativamente firmata da tutte le persone di cui al precedente numero 4, le quali fanno fede del contenuto di essa.

Alla domanda dovrà essere unito il certificato penale nonchè lo stato di famiglia del richiedente o dei richiedenti.

Art. 11.

Intestazione della licenza.

La licenza, una volta rilasciata, dovrà essere intestata allo stesso richiedente o ai richiedenti che ne hanno presentato domanda.

Art. 12.

Motivi di diritto per cui non può essere autorizzato il rilascio della patente.

Non può essere autorizzato il rilascio della patente:

- 1) a chi non può validamente obbligarsi;
- 2) a chi abbia riportato condanne per qualsiasi misfatto, ad esclusione di quelli di natura politica, a pene restrittive della libertà personale per un tempo superiore ai tre anni, fino a che non sia intervenuta amnistia o riabilitazione;
- 3) a chi è caduto per due volte in giudiziale concorso;
- 4) a chi domanda di impartire industrie o commerci non consentiti dalle vigenti leggi e dagli accordi internazionali, sempre che non intervenga apposita autorizzazione da parte del Consiglio Grande e Generale.

Art. 13.

Motivi di fatto per cui non può essere rilasciata la patente.

Non può essere autorizzato il rilascio della patente di esercizio a carattere commerciale od artigianale:

- 1) a chi è già in possesso di una licenza di commercio o a chi conserva il rapporto di lavoro o di impiego alle dipendenze dello Stato;
- 2) a coloro che non dimostrano di poter gestire l'esercizio in un locale pienamente rispondente alle norme igieniche, alle norme edilizie e al tipo di merce di cui la licenza autorizza la vendita;
- 3) a coloro che intendono gestire l'esercizio in nuovi chioschi posti in prossimità di monumenti, nella zona panoramica e in altro luogo di proprietà pubblica;
- 4) a chi non risiede effettivamente ed in modo continuativo in territorio sammarinese.

Non può essere altresì autorizzato il rilascio della patente avente carattere turistico ai sensi dell'art. 24:

- a) ai membri di una famiglia che siano effettivamente conviventi e della quale un competente è già titolare di una licenza turistica;
- b) a colui il cui coniuge lavora alle dipendenze dello Stato, oppure gode di una pensione che non sia indiretta di reversibilità e facoltativa;

c) a colui che è già in possesso di licenza di industria anche di natura artigianale avente ad oggetto la fabbricazione dei prodotti a carattere turistico;

d) alle società civili o commerciali che hanno per oggetto sociale la fabbricazione od il commercio di prodotti turistici.

Ai fini del presente articolo sono parificati a coloro che lavorano alle dipendenze dello Stato i dipendenti da datori di lavoro privati, nonché coloro che esercitano una professione libera.

Il comma 1) della prima parte del presente articolo e i commi a) e b) del primo capoverso non si applicano nei riguardi di coloro che richiedono la licenza di affittacamere per un numero di camere non superiore a tre o per complessivi posti letto sei.

Art. 14.

Cumulo delle licenze.

In deroga a quanto previsto al comma 1) dell'art. 13, è consentito il cumulo di patenti di esercizio al nome di unico titolare, per non più di due licenze, purché la loro gestione avvenga nel medesimo ambiente. Il cumulo non è consentito per le seguenti voci della tabella merceologica vigente: 3) generi alimentari - salumeria - drogheria; 4) macelleria; 9) bar; 14) ristorante-bar (tale licenza in tutto o in parte può essere abbinata ad attività alberghiera; 15) tessuti, confezioni da uomo e da donna; 17) chincaglieria - bigiotteria e profumeria; 24) orologeria - gioielleria - servizi artistici e di lusso; 26) cartoleria - cancelleria e profumeria - libri e riviste - articoli religiosi; 34) materiale da costruzione; 44) spacci di generi di privativa; 45) licenza turistica "A"; 46) licenza turistica "B"; 47) filatelia, numismatica, antiquariato; 50) motel. Nei Castelli di Fiorentino, Domagnano, Faetano, Montegiardino, Chiesanuova, Acquaviva e nelle piccole frazioni più periferiche di tutti i Castelli il cumulo delle licenze è consentito indistintamente e senza limite di numero.

Art. 15.

Motivi per cui può essere negata la patente.

Il rilascio della patente può essere negato:

1) a chi ha riportato condanna per misfatti contro la personalità dello Stato o l'ordine pubblico o il buon costume; ovvero per misfatti contro le persone commessi con violenza; o per truffa, rapina, estorsione, ricatto; o per violenza o resistenza all'autorità, purché in ogni caso non si tratti di reati di natura politica;

2) a chi è già caduto una volta in giudiziale concorso e non è venuto a concordato con i suoi creditori;

3) a chi non può provare la sua buona condotta civile e normale.

Art. 16.

Facoltà del Congresso di Stato.

Il Congresso di Stato può negare la patente di esercizio:

a) per incompatibilità con funzioni di pubblico impiego esercitate dal richiedente o dal di lui coniuge;

b) per evitare il moltiplicarsi eccessivo delle licenze dello stesso genere, anche in un'unica località, zona, via, ovvero per evitare il verificarsi di iniziative dannose all'equilibrio economico ed all'attività di intere categorie di esercenti il commercio e l'industria;

c) per non danneggiare cooperative od enti statali e parastatali.

Inoltre è facoltà del Congresso di Stato di negare o di condizionare il rilascio della patente in relazione ai fenomeni di responsabilità di mano d'opera o per motivi di interesse generale del Paese.

E' pure in facoltà del Congresso di Stato di negare tipi di patente di esercizio nei casi e nelle condizioni preventivamente stabiliti con sua deliberazione resa pubblica in apposito albo.

Il fatto di non trovarsi nelle condizioni limitative al rilascio della patente di cui ai precedenti articoli 12, 13 15 non comporta per chiunque il diritto assoluto di ottenere la patente richiesta.

Art. 17.

Revoca, sospensione e decadenza.

La patente può essere tolta in qualsiasi momento o sospesa per termine piu' o meno lungo nei casi in cui:

1) il commerciante maliziosamente sottragga al mercato i generi alimentari;

2) il titolare di licenza per due volte consecutive sia stato punito per reato in commercio, frode, sofisticazione, contrabbando, ovvero per gravi violazioni alle leggi d'igiene e per ripetuta morosità agli obblighi fiscali;

3) il titolare di licenza non osservi le leggi in vigore e le disposizioni legittimamente date dalle autorità;

4) il titolare di licenza svolga la propria attività in forma tale da menomare il prestigio della Repubblica ovvero da arrecare eventuale pregiudizio alle relazioni di questa con altri Stati.

Coloro che si troveranno, all'entrata in vigore della presente legge, in una delle condizioni di cui agli articoli 12, 13, e 15 saranno ritenuti decaduti dall'autorizzazione alla patente. Analogamente avverrà per coloro che successivamente al rilascio della patente verranno a trovarsi in dette condizioni. La decisione di decadenza o di revoca nei casi esposti viene emessa dal Congresso di Stato, mentre la sospensione viene disposta dall'Ispettorato di Polizia.

La disposizione del presente articolo si applica anche nel caso in cui, compatibilmente con quanto previsto dalla presente legge, la licenza sia stata trasmessa per successione "mortis causa".

Art. 18.

Rinuncia.

Chi intende rinunciare alla patente deve presentare, nel termine stabilito per il rinnovo, atto di rinuncia scritto in carta legale all'Ispettorato di Polizia.

In caso di rinuncia, eseguita dopo la scadenza del termine utile per il rinnovo, il titolare sarà egualmente soggetto al pagamento dell'intera tassa di rinnovo.

Se per due anni consecutivi l'esercizio della patente è interrotto, la patente stessa si intende rinunciata, salvo restando l'obbligo di pagare la tassa di rinnovo per tutto detto periodo anche nel caso in cui non sia stata esercitata.

Si considera oggetto di rinuncia la patente che non è posta in esercizio entro un anno dal rilascio.

TITOLO III.

ORGANI PREPOSTI AL RILASCIO ED AL CONTROLLO DELLE PATENTI.

Art. 19.

Rilascio delle patenti.

La patente è rilasciata dall'Ispettorato di Polizia. Il documento comprovante il rilascio deve essere esposto al pubblico a cura dell'intestatario nei locali ove avviene l'esercizio.

Il rilascio della patente avviene dopo che l'Ispettorato di Polizia ha ricevuto la delibera congressuale che autorizza il rilascio della patente, e dietro presentazione della bolletta attestante il pagamento della tassa di cui all'art. 34, nonché del certificato di agibilità ed abitabilità del locale secondo le disposizioni in vigore.

E nei poteri dell'Ispettorato di Polizia sospendere il rilascio della patente fino a che da parte del titolare non siano state adempiute tutte le condizioni previste dalla legge e le altre eventualmente richieste dal Congresso di Stato.

Art. 20.

Registro delle patenti di esercizio.

Sarà tenuto, a cura dell'Ispettorato di Polizia, un registro pubblico delle patenti di esercizio nel quale saranno elencate tutte le patenti rilasciate con l'indicazione del nome del titolare, la località, l'elenco delle merci di cui è autorizzata la vendita, la data del rilascio e degli eventuali rinnovi, la revoca o la rinuncia ove siano intervenute.

Art. 21.

Organi di controllo.

Il controllo sull'osservanza delle norme della presente legge e l'accertamento delle infrazioni sono svolti dagli Organi di Polizia.

Art. 22.

Ricorsi.

Contro i provvedimenti di indole amministrativa che tolgono o sospendono le patenti può farsi ricorso entro 10 giorni dalla loro notifica al Consiglio dei XII che decide in modo definitivo. La decisione deve essere emessa entro tre mesi dalla presentazione del ricorso.

Tale ricorso non sospende il provvedimento.

TITOLO IV.

OGGETTO, LUOGO E FORME DI ESERCIZIO

Art. 23.

Oggetto della patente.

Per le licenze di commercio l'oggetto dell'attività commerciale è stabilito dalla tabella merceologica vigente.

Per le licenze di carattere industriale, comprese quelle di tipo artigianale, l'oggetto dell'attività è precisato caso per caso all'atto dell'autorizzazione.

L'oggetto della patente per società industriali e commerciali riconosciute è dato dall'oggetto sociale delle medesime.

Art. 24.

Licenze per la vendita di oggetti turistici.

Si intendono per patenti turistiche le licenze definite tali al momento del rilascio in base all'elenco merceologico, ovvero che autorizzano la vendita di soli oggetti di carattere turistico.

Sono parificate alle licenze per la vendita di oggetti turistici quelle il cui esercizio non avvenga per l'intero anno solare.

Tale riduzione di esercizio deve essere dichiarata preventivamente dall'interessato all'atto della presentazione della domanda o del rinnovo annuale della patente.

Art. 25.

Luogo di esercizio e trasferimento.

E' vietato l'esercizio dell'attività autorizzata dalla patente in luogo o in ambiente diverso da quello preventivamente indicato, salvo quanto disposto per le licenze a carattere artigianale e per gli ambulanti.

Il trasferimento dell'esercizio in luogo o in ambiente diverso deve essere preventivamente autorizzato dal Congresso di Stato.

Non è consentito l'esercizio nello stesso ambiente di licenze di carattere commerciale appartenenti a persone diverse.

Art. 26.

Sanzioni.

Colui che svolge attività senza il possesso della prescritta patente di esercizio, anche se in ambiente non aperto al pubblico purchè in forma non saltuaria od occasionale, è punito con la multa da L. 10.000 a L. 100.000, e nella recidiva è punito con la multa da L. 100.000 a L. 1.000.000. I beni oggetto delle attività illecite sono in ogni caso soggetti al fermo immediato e alla successiva confisca ordinata con sentenza.

Art. 27.

Limiti alla propaganda.

E' vietato al titolare di licenza di fare, anche a mezzo di terze persone, opere di pressione, con parole, con atti o con altri mezzi idonei, verso il pubblico allo scopo di introdurlo nei propri locali.

E' vietato bandire pubblicamente ad alta voce e con gesti i propri prodotti al fine di venderli al pubblico, non in luogo di fiera.

TITOLO V.

DURATA E RINNOVO DELLA PATENTE

Art. 28.

Durata della patente.

La patente ai fini dell'esercizio ha la durata fino al 31 dicembre di ogni anno.

La tassa è dovuta per intero qualunque sia la data del rilascio.

Art. 29.

Rinnovo.

Per ottenere il rinnovo della patente è sufficiente che l'intestatario presenti all'Ispettorato di Polizia, entro il mese di febbraio di ogni anno, quella già esistente, nonchè la bolletta da cui risulti il pagamento della tassa di cui all'articolo 34.

TITOLO VI.

TRASFERIMENTO A TERZI DELLE LICENZE DI ESERCIZIO

Art. 30.

Patenti per la vendita di oggetti turistici.

Le patenti turistiche sono rilasciate ad unica persona e non possono essere in alcun modo alienate, nè fatte oggetto di donazione, di cessione in uso o in affitto. L'intestatario di tali patenti deve condurre il commercio direttamente, può avvalersi dell'opera di familiari conviventi oppure, in mancanza di costoro, ed in caso di necessità indipendenti dalla volontà del titolare, di dipendenti scelti su elenco proposto dalla Commissione di Collocamento, la quale, in tali circostanze ha facoltà

di limitare la durata del rapporto di lavoro per un tempo determinato. Lo stato di necessità in tal caso deve essere motivato insieme alla richiesta di dipendenti.

Art. 31.

Ambulanti.

Ai fini di quanto contenuto nel presente titolo alle licenze turistiche sono parificate le licenze che autorizzano la vendita tramite banchi asportabili, carretti e simili.

Art. 32.

Trasferimento di licenza.

La licenza, ad esclusione di quelle prese in considerazione dagli articoli 24 e 31, può essere trasferita ad una o più persone a qualsiasi titolo, allorchè è ceduto l'immobile dove viene gestita la licenza e soltanto dopo che siano trascorsi almeno tre anni effettivi dall'inizio dell'attività. Nel computo degli anni non vanno considerati i periodi in cui la licenza non è stata esercitata, anche se questa è stata validamente rinnovata.

I limiti sopra stabiliti non si applicano nel trasferimento di licenze di industria, nonchè di albergo, di ristorante, di pensione, sempre che con la licenza sia trasferito il complesso degli immobili i quali veniva esercitata la licenza stessa.

Nei suddetti casi il nuovo titolare dell'industria o del commercio è tenuto a dare comunicazione all'Ispettorato di Polizia dell'avvenuto trasferimento della licenza prima di iniziare ogni attività relativa. Colui che omette di dare comunicazione dell'avvenuto trasferimento è passibile della multa da L. 25.000 a L. 250.000 e della sospensione dell'attività commerciale o industriale fino a giorni 60.

L'affittuario assume, a tutti gli effetti, la qualifica di gerente. Il gerente ai fini delle limitazioni della presente legge è parificato al titolare della licenza, e deve essere indicato nel registro di cui all'art. 20.

E' vietato in ogni caso il trasferimento a qualsiasi titolo della sola licenza indipendentemente dagli immobili. I contravventori a tali disposizioni sono passibili del ritiro immediato ed irrevocabile della patente, e della multa da L. 50.000 a L. 500.000. Analoga sanzione si applica anche per il trasferimento di licenze in violazione dei divieti di cui all'art. 30.

Art. 33.

Morte del titolare.

In caso di morte del titolare la licenza per l'esercizio di industria e di commercio sarà intestata, salvo le disposizioni speciali che eseguono, all'erede o legatario, sempre che non si cada in una delle condizioni di decadenza richiamate dall'art. 17.

Le licenze esercitate in chioschi eretti su suolo pubblico o d'interesse pubblico potranno riceversi a titolo di successione mortis causa solo previa autorizzazione del Congresso di Stato da richiedersi nella forma prevista all'art. 10. Detta norma si applica anche per la successione mortis causa delle

licenze contemplate agli articoli 24 e 30. E' fatta eccezione per i casi in cui eredi o legatari siano discendenti diretti.

Non potrà impedirsi in ogni caso agli eredi o legatari di gestire l'esercizio per il periodo di due anni a decorrere dal giorno dell'apertura della successione.

L'annotazione riflettente il trasferimento della licenza a titolo di successione deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro i trenta giorni dalla denuncia di successione.

TITOLO VII.

TASSA DI RILASCIO E SANZIONI.

Art. 34.

Tassa di rilascio.

Il rilascio della patente di esercizio e il suo rinnovo sono soggetti alle seguenti tasse:

Esercenti industrie Tassa di Tassa di

e commercirilasciorinnovo

1a categoria L. 30.000 L. 25.000

2a "" 25.000 " 20.000

3a "" 18.000 " 14.000

4a "" 12.000 " 9.000

5a "" 8.000 " 6.000

6a "" 5.000 " 3.000

7a "" 3.000 " 1.500

Ambulanti al minuto " 5.000 " 3.000

Ambulanti all'ingrosso " 50.000 " 40.000 Vendita al minuto di bevande alcoliche superiori ai 21 gradi, oltre alla tassa precedente:

1a categoria L. 5.000 L. 3.000

2a categoria " 4.500 " 2.000

Per le società la tassa da applicarsi è prevista da legge speciale.

Art. 35.

Categoria.

La categoria alla quale apparterrà l'esercente ai fini della applicazione della tassa di rilascio o di rinnovo è stabilita dall'Ecc.ma Reggenza su proposta del Congresso di Stato, sentite le categorie interessate tenuto conto del tipo di attività industriale o commerciale, della consistenza dell'azienda dell'ubicazione dei locali, del tipo di commercio autorizzato, se al minuto od all'ingrosso.

I decreti reggenziali di modifica delle categorie dovranno essere emessi entro i mesi di ottobre e di novembre.

Art. 36.

Sanzioni.

Coloro che non ottemperano alle disposizioni della presente legge sono puniti, ove non sia specificatamente stabilito in forma diversa, con la multa estensibile, tenuto conto della gravità, dell'infrazione, da L. 5.000 a L. 200.000, fermo sempre l'obbligo del pagamento delle tasse di cui all'articolo 34 nel caso siano dovute.

In caso di recidiva, oltre la multa, possono essere applicati i seguenti provvedimenti:

- a) chiusura dell'esercizio per 10 giorni alla seconda infrazione;
- b) chiusura dell'esercizio per trenta giorni alla terza infrazione;
- c) revoca della licenza alla quarta infrazione.

I provvedimenti della chiusura temporanea dell'esercizio e della revoca della licenza saranno emanati, dopo la constatazione dell'infrazione, dell'Ispettorato di Polizia su parere del Commissario della Legge.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 37.

Norma transitoria.

La decadenza prevista all'art. 17 diverrà operante dal giorno 31 dicembre 1965.

Art. 38.

Entrata in vigore della legge.

La presente legge entra in vigore il 1° settembre 1965.

Data dalla Nostra Residenza, addì 5 agosto 1965/1664 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Ferruccio Piva - Federico Carattoni

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. L. Berti